

Dipartimento n.7 "Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali

Schema Avviso pubblico regionale per il finanziamento di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di cui all'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93

Art. 1 Premessa

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica adottata nel maggio 2011 a Istanbul, ratificata dall'Italia con Legge 27 giugno 2013 n. 77 ed entrata in vigore il 1 agosto 2014, sancisce che la violenza maschile contro le donne è una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, oltre che del diritto alla salute. Nei principi sanciti dalla Convenzione di Istanbul e dalle normative e raccomandazioni delle agenzie internazionali, a partire dalla Conferenza delle donne di Pechino del 1995, si evince che per fronteggiare il fenomeno della violenza maschile è necessario riconoscerne il carattere strutturale e non episodico o emergenziale. La legge 15 ottobre 2013, n.119 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", in coerenza con la normativa europea, prevede all'art. 5 il "Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere", adottato con DPCM del 7 luglio 2015 n. 1861.

Il Dipartimento Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito DPO), in attuazione del paragrafo 4 del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2015 ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, ha provveduto con Decreto ministeriale del 25 novembre 2016 alla ripartizione alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse a valere sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, per l'attuazione di una o più delle quattro linee d'azione ivi previste.

La Regione Calabria con decreto 3690 del 05/04/2017 ha previsto, nell'ambito anche delle azioni indicate dal Piano sopra citato, interventi relativi all'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza, così come indicato nella scheda programmatica regionale, al fine di favorirne l'inclusione sociale e la fuoriuscita da situazioni di rischio o violenza.

Il tema dell'accompagnamento lavorativo è, infatti, trasversale ad ogni progetto di vita autonomo ed è un punto di svolta, uno snodo centrale in tutti gli interventi di inserimento/reinserimento e di contrasto alle condizioni di disagio e di povertà. Nel caso delle donne vittime di violenza il lavoro rappresenta il momento in cui esse iniziano realmente a concretizzare l'ipotesi di una via di uscita, ad acquisire la consapevolezza di un futuro diverso. Un processo che, nel suo complesso, comprende passaggi essenziali per un potenziale, ed efficace, inserimento o reinserimento nel tessuto economico-produttivo. Il lavoro assume una valenza particolarmente pregnante: non è solo uno strumento per accedere alle risorse e ai diritti di base per partecipare pienamente alla vita sociale, ma è soprattutto un mezzo per recuperare la stima di sé e la coscienza del proprio valore come persona.

Con il presente Avviso la Regione Calabria – Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro,



Dipartimento n.7 "Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali

Formazione e Politiche Sociali – (di seguito Regione) intende, dunque, dare attuazione a quanto previsto dal Piano d'azione Straordinario contro la violenza sessuale e di genere nonché alle proprie linee di intervento programmatiche e quanto disposto dalla legge regionale n°20/2007 mediante il finanziamento di progetti di ingresso/re-ingresso nel mercato del lavoro che comprendano percorsi di recupero dell'autostima, di accompagnamento, di orientamento e la realizzazione di apposite "borse lavoro", in un ottica integrata di servizi, di risorse e di strumenti, secondo un approccio di tipo olistico finalizzato alla ricostruzione di un progetto di vita autonomo.

Art. 2

Tipologia di intervento e azioni finanziabili

- 1 Le attività ammesse al finanziamento riguardano la realizzazione di percorsi integrati che coniughino azioni di motivazione ed *empowerment*, servizi di formazione orientativa e tirocini, con azioni mirate ad incentivare la partecipazione, secondo un approccio di tipo olistico. In particolare, il presente avviso finanzia proposte progettuali intese alla realizzazione di <u>percorsi di inserimento lavorativo</u> finalizzati al pieno reinserimento socio-lavorativo della donna vittima di violenza che vive una condizione di vulnerabilità temporanea e non è autonoma dal punto di vista economico. In tale ambito sono previste le seguenti azioni:
 - a) Servizi di accoglienza ed orientamento all'inclusione socio-lavorativa;
 - b) Tirocini formativi della durata massima di sei mesi;
 - c) Tutoraggio.
- 2 L'intervento dovrà avere una durata complessiva di 24 mesi nell'ambito della quale devono essere svolti massimo <u>n. 5 tirocini formativi</u> della durata di 6 mesi. I tirocini dovranno essere articolati su 5 giorni settimanali e prevedere lo svolgimento di 5 ore di attività giornaliera.
- Per ciascun tirocinante è prevista una indennità di partecipazione lorda mensile, commisurata alla effettiva presenza. L'importo massimo di tale indennità è pari ad €. 4.800,00 per 6 mesi, comprensiva dei costi assicurativi e contributivi¹ fino ad un massimo di €. 2.000,00.
- Il contributo massimo finanziabile per ciascun progetto è stabilito in €. 38.164,00 al netto del cofinanziamento da parte del soggetto proponente, singolo o associato. Il cofinanziamento da parte del soggetto proponente, singolo o associato, potrà esplicarsi anche in termini di valorizzazione del personale.
- 3 Ogni soggetto proponente, in forma singola o associata, può presentare massimo due proposte progettuali.
- 4 Le spese ammissibili, per le quali è richiesto il contributo, e i relativi limiti sono dettagliati in un piano economico articolato in macrocategorie e singole voci di spesa, secondo lo schema indicato all'art.10 del presente avviso.
- 5 Il progetto si sviluppa sulla base di un apposita convenzione di tirocinio stipulata tra i soggetti beneficiari, tirocinanti e aziende ospitanti.

Art. 3

¹ Come da disposizioni di legge, vedi art. 1 del D.M. 25 marzo 1998 n. 142 punto 3.3.



Dipartimento n.7 "Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali

Soggetti proponenti

- 1 Ogni soggetto proponente può partecipare, a pena di esclusione, a massimo due proposte progettuali.
- 2 Il soggetto proponente diviene responsabile unico nei confronti della Regione Calabria per l'attuazione del progetto.
- 3 Possono partecipare al presente Avviso i Centri antiviolenza e/o le Case Rifugio, in forma singola o associata (A.T.S.), aventi sede operativa nella Regione Calabria, in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente.

In caso di partecipazione in forma associata, consorziata, di concerto e di intesa, i proponenti si impegnano a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) indicando, già in sede di presentazione dei progetti, il soggetto che ricoprirà il ruolo di capofila che dovrà essere un centro antiviolenza ovvero una casa accoglienza/rifugio in possesso dei requisiti di legge.

4 - La realizzazione delle attività progettuali dovrà essere svolta esclusivamente dal proponente, sia in forma singola o in ATS, non essendo ammesso l'affidamento a soggetti terzi delle attività medesime.

Ogni soggetto, sia in qualità di capofila che di partner, pena l'inammissibilità della relativa domanda, può presentare un solo progetto.

- 5 I soggetti proponenti devono:
 - a) redigere il progetto di orientamento/tirocinio;
 - b) procedere all'individuazione delle aziende ospitanti;
 - c) definire le attitudini e le abilità delle tirocinanti;
- d) procedere, d'intesa con il Centro per l'impiego competente, alla collocazione dei destinatari dei tirocini nelle aziende ritenute più idonee tenuto conto, imprescindibilmente, delle esigenze di sicurezza, protezione e riservatezza delle destinatarie degli interventi, possibilmente con sede operativa vicino all'ubicazione degli stessi Centri antiviolenza e Case rifugio che li hanno in carico:
- e) individuare il tutor di accompagnamento tra le operatrici del Centro antiviolenza/Casa rifugio, in possesso dei requisiti di esperienza e professionalità specifiche in materia di orientamento al lavoro e formazione;
- f) istruire il tutor aziendale attraverso la definizione di un documento che regoli i rapporti con la tirocinante e segnali eventuali suggerimenti rispetto alle attitudini del soggetto interessato;
 - g) adempiere gli obblighi derivanti dalla normativa sui tirocini formativi.

Art.4

Altri soggetti coinvolti

- 4.1. Oltre al soggetto proponente gli altri soggetti coinvolti nel progetto sono:
 - i Centri antiviolenza e/o le Case rifugio aventi sede nella Regione Calabria presso cui sono ospitate donne vittime di violenza;
 - le aziende ospitanti;
 - i Centri per l'impiego territorialmente competenti;



Dipartimento n.7 "Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali

- i tirocinanti.

4.2.1. Le aziende ospitanti.

Le aziende che ospitano le tirocinanti devono:

- a) stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore;
- b) designare un tutor con funzioni di inserimento e affiancamento al tirocinante sui luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate, esperienze e capacità coerenti con il progetto formativo individuale;
- c) effettuare le comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione dei tirocini;
- d) assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- e) valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;
- f) mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, le strumentazioni, gli equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- g) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto nazionale di lavoro del settore di riferimento:
- h) applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie a tutti i collaboratori a qualsiasi titolo impiegati;
- i) dichiarare, all'atto della presentazione dell'istanza progettuale da parte del soggetto beneficiario, la disponibilità ad ospitare i soggetti interessati ad effettuare esperienze di pratica lavorativa, previste dal presente avviso pubblico;
- j) mantenere la necessaria riservatezza sui dati e informazioni relative alle donne vittime di violenza immesse nei percorsi di inserimento lavorativo.

4.2.2. I Centri per l'impiego devono:

- a) garantire la massima collaborazione per la buona riuscita del progetto al quale devono aderire attraverso la presentazione di una lettera di adesione;
- b) collaborare con i soggetti beneficiari del finanziamento per la collocazione della tirocinante nell'impresa ritenuta più idonea;
- c) mantenere la necessaria riservatezza sui dati e informazioni relative alle donne vittime di violenza immesse nei percorsi di inserimento lavorativo.

4.2.3. I tirocinanti devono:

- a) svolgere le attività previste nel progetto di tirocinio;
- b) mantenere la necessaria riservatezza sui dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante il tirocinio in merito a processi produttivi e prodotti;
- c) seguire le indicazioni dei tutor aziendali e far riferimento ad essi per qualsiasi evenienza ed esigenza organizzativa;



Dipartimento n.7 "Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali

- d) rispettare i regolamenti aziendali (ad es. le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro);
- e) adeguarsi alle possibili disposizioni ed indicazioni che potranno essere emanate dai soggetti beneficiari e/o dalla struttura sanitaria.

Art.5 Soggetti ospitanti e requisiti

1 - Possono partecipare al presente Avviso, in qualità di "soggetti ospitanti" i soggetti indicati all'art. 5 del Regolamento approvato con D.G.R.n°158/2014 e cioè le imprese, gli enti pubblici, gli studi professionali, le fondazioni e le associazioni, anche senza dipendenti, presso i quali viene realizzato il tirocinio.

Le iniziative progettuali dovranno identificare in maniera chiara il contesto di riferimento che, per le ATS è presupposto essenziale, in fase di presentazione e conseguente valutazione del progetto, la composizione della partnership, con le singole capacità dei soggetti coinvolti, i rispettivi ruoli e la quantificazione delle attività.

La sede di realizzazione dei tirocini dev'essere situata nel territorio della Regione Calabria e può essere costituita da unità operative dei soggetti ospitanti ovvero dalla sede legale degli stessi quando coincidente con quella operativa.

- 2 I soggetti ospitanti, alla data di presentazione della domanda di cui al presente Avviso, devono possedere i seguenti requisiti oltre quanto sopra riportato:
- non aver cessato o sospeso la propria attività, non trovarsi in stato di scioglimento e non essere sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;
- essere in regola con gli adempimenti e i versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali previsti dalla legge;
- essere in regola con gli adempimenti di cui alla L. 68/1999;
- essere in regola con le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori:
- non essere incorsi, negli ultimi dieci anni, in irregolarità definitivamente accertate dalle autorità competenti, nella gestione di interventi che abbiano beneficiato di finanziamenti pubblici. Sono esclusi dalle azioni previste dal presente Avviso i soggetti che:
- abbiano effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- non applichino le condizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro o, in sua assenza, degli accordi locali tra le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- non abbiano ottemperato agli obblighi previsti da contratti, disciplinari e convenzioni, negli ultimi cinque anni, stipulati con la Regione per progetti da questa a qualsiasi titolo finanziate, con particolare riferimento alla consegna delle informazioni amministrativo-contabili relative alla certificazione della spesa, alla vigilanza e al controllo dell'intervento;



Dipartimento n.7 "Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali

- abbiano subito, sia come persone giuridica, sia come amministratore, sia come titolare condanne definitive o passate in giudicato per inadempienze, illeciti o irregolarità relativamente all'utilizzo di finanziamenti pubblici e/o a rapporti contrattuali con la Regione.
- Il soggetto ospitante non può:
 - impiegare il tirocinante nello svolgimento di attività che non richiedano un periodo formativo, abilità e conoscenze specifiche;
 - utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine, persone nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'interno della propria organizzazione.

Art. 6 Destinatari

Destinatarie dei progetti sono le donne prese in carico dai centri antiviolenza rispondenti ai seguenti requisiti di priorità:

- Presenza di uno o più figli minori o disabili;
- Inserimento in una casa rifugio o struttura di accoglienza;
- Situazione economica di maggiore svantaggio.

Art. 7

Risorse programmate e ammontare complessivo del finanziamento

- 1 L'ammontare delle risorse destinate alle azioni di cui al presente Avviso per la realizzazione di progetti finalizzati all'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza è di complessivi €. 267.150,00. Tale somma sarà imputata come di seguito:
- quanto a €. 160.290,00 sul capitolo di uscita U9120400601 del bilancio 2017;
- quanto a €. 106.860,00 a titolo di cofinanziamento regionale sul capitolo di uscita U6201052001, impegno n. n.5612/2017, del bilancio 2017.
- 2 Il contributo viene erogato per una durata massima di 24 mesi.
- 3 Le spese sostenute dovranno essere coerenti con il Piano finanziario presentato, secondo la modulistica eventualmente predisposta dalla Regione, e dovranno essere regolarmente documentate e quietanzate ai fini fiscali nel rispetto della normativa vigente. Gli Enti locali dovranno rispettare le disposizioni che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di beni e servizi.
- 4 Il contributo massimo erogabile dalla Regione per ciascuna proposta progettuale è fissato nella misura del 90% del costo dell'intero progetto che, in ogni caso, non potrà essere superiore a €. 38.164,00. Il restante 10% del costo del progetto rimane a carico del soggetto proponente sotto forma di cofinanziamento anche in termini di valorizzazione del costo del personale.

Art. 8

Contenuto delle proposte progettuali, requisiti minimi e obiettivi degli interventi Il progetto dovrà contenere:



Dipartimento n.7 "Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali

- a) Il numero e le caratteristiche delle tirocinanti (evitando di indicare dati sensibili a tutela della privacy);
- b) La denominazione delle aziende ospitanti;
- c) La localizzazione dell'intervento;
- d) Il settore aziendale di inserimento;
- e) La figura professionale e le competenze da acquisire con il tirocinio;
- f) Il profilo e nominativo del tutor d'accompagnamento;
- g) Il profilo ed eventuale nominativo del tutor aziendale laddove individuato;
- h) Gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio;
- i) La durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- j) Il piano economico articolato secondo le indicazioni di cui all'art. 10;
- k) Il sistema di valutazione adottato con il relativo format, le modalità e i tempi di somministrazione.

Nel progetto dovranno essere previste azioni tese a monitorare la performance delle destinatarie delle azioni, attraverso la predisposizione di idonei strumenti di valutazione delle capacità dei soggetti rispetto all'attività lavorativa. Dovranno essere trasmessi con cadenza trimestrale alla Regione Calabria specifici rapporti illustrativi sull'andamento delle attività di tirocinio e di accompagnamento delle tirocinanti nonché sullo stato di attuazione in generale dell'intero progetto.

Art. 9 Complementarietà

Il presente avviso e le linee di intervento previste sono complementari con le azioni della Regione in materia di contrasto alla violenza di genere finalizzata allo sfruttamento sessuale ed alle azioni in materia di pari opportunità.

Art. 10 Piano Finanziario

Le spese ammissibili, per le quali è richiesto il contributo, sono incluse in un piano economico articolato in macrocategorie e singole voci di spesa, secondo lo schema seguente:

SCHEMA DI PIANO FINANZIARIO				
CATEGORIA DI SPESA	VOCI DI COSTO	IMPORTI IN EURO		
A - COSTI DI PREPARAZIONE DELL'INTERVENTO	A1 - Progettazione	€.		
	A2 - Indagine preliminare (ricerca	€.		
	aziende)			
	TOTALE CATEGORIA A €.			
B – COSTI PER LA REALIZZAZIONE (max 80%)	B1 – Risorse umane interne*			
	- tutor accompagnamento	€.		
	- direzione, controllo, coordinamento	€.		
	B2 – Risorse umane esterne			
	- docenti, formatori, consulenti	€.		



Dipartimento n.7 "Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali

	- tutor aziendale ²	€.	
	B3 – Spese di viaggio, trasferte,		
	rimborso personale	€.	
	B4 – attrezzature e materiale didattico	€.	
	B5 – collegamenti telematici per		
	l'attuazione delle attività	€.	
	B6 - Altro (specificare)*	€.	
		TOTALE	€.
		CATEGORIA B	€.
	C1 – Pulizia e manutenzione ordinaria	€.	
	locali e spazi durante il loro periodo di		
	utilizzo nell'ambito del progetto		
C - SPESE	C2 – materiali di consumo	€.	
GENERALI (max	C3 – Spese utenze	€.	
10%)	C4 – Contabilità generale, rendicont.	€.	
	C5 – Altro (specificare)*	€.	
		TOTALE	€.
		CATEGORIA C	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO A+B+C			

Art. 11

Modalità di trasmissione della domanda di finanziamento e termini di presentazione

1 - La domanda per accedere al contributo previsto dal presente Avviso Pubblico, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata della documentazione richiesta, dovrà essere redatta utilizzando lo schema di cui all'allegato _), ed inviata tramite Posta elettronica certificata (P.E.C.), laddove previsto in file esattamente corrispondenti ai format predisposti dalla Regione Calabria, all'indirizzo pariopportunita.selfps@pec.regione.calabria.it, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sul BURC. Nell'oggetto della Posta Elettronica Certificata dovrà essere indicata, a pena di nullità, la denominazione del soggetto proponente e la seguente dicitura "Avviso pubblico regionale per il finanziamento di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di cui all'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93".

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine, quelle mancanti della sottoscrizione oppure trasmesse in modalità diverse dalla P.E.C.

- 2 La seguente documentazione dovrà essere inviata, **a pena di esclusione**, via P.E.C. e, laddove previsto, in file esattamente corrispondenti ai format predisposti dalla Regione Calabria e allegati al presente avviso per farne parte integrante e sostanziale:
 - a) Domanda di ammissione a finanziamento firmata dal legale rappresentante dell'ente proponente e dai legali rappresentanti di tutti i componenti dell'ATS, redatta utilizzando

² E' previsto un incentivo al tutor aziendale che dovrà affiancare la/le tirocinante/i in azienda. Il corrispettivo verrà erogato direttamente al tutor aziendale dal soggetto beneficiario dietro presentazione del giustificativo di spesa. Non è possibile erogare il contributo direttamente all'azienda ospitante.



Dipartimento n.7 "Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali

esclusivamente lo schema di cui all'allegato _), comprensiva della documentazione prevista dallo stesso modello;

- b) copia Atto costitutivo e Statuto del soggetto proponente;
- c) schede del personale dipendente e volontario, una per ogni risorsa umana impiegata nel progetto, redatte secondo il modello di cui all'allegato);
- d) curricula del personale impiegato nell'ambito del progetto;
- e) nota descrittiva dell'immobile sede del Centro Antiviolenza corredata da copia della planimetria catastale, con dettagliata descrizione degli ambienti e dei locali;
- f) copia titolo di disponibilità dell'immobile utilizzato per le attività oggetto del presente avviso:
- g) perizia asseverata da tecnico abilitato circa l'idoneità delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell'immobile utilizzato per il centro antiviolenza/casa accoglienza/rifugio e degli impianti nello stesso installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato ed approvato e la sua agibilità;
- h) carta dei servizi;
- i) attestazione recante l'adesione al numero di pubblica utilità 1522;
- j) attestazione recante l'apertura di un numero di telefono dedicato attivo 24h su 24 anche collegato al 1522;
- **k)** dichiarazione di affidabilità giuridico-economico-finanziaria resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato _), sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- l) relazione sulle principali attività realizzate dal soggetto proponente negli ultimi cinque anni (in caso di ATS per soggetto proponente si intendono i singoli componenti l'Associazione temporanea);
- m) documentazione probante relativa all'esperienza quinquennale acquisita³ (nel caso delle carenze statutarie di cui all'art.2, c.2 lett.b) e c.3 lett. b), del presente avviso);
- n) dichiarazione requisiti soggettivi resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato _), sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e da tutti i rappresentanti legali degli enti privati aderenti all'ATS);
- o) Dichiarazione di impegno a costituirsi in A.T.S. secondo il modello allegato);
- p) Lettera di adesione al progetto da parte del Centro per l'Impiego competente, secondo il modello allegato __);
- **q) formulario di progetto** sottoscritto dal rappresentante legale e dai legali rappresentanti di tutti i componenti l'ATS utilizzando esclusivamente lo schema di cui all'**allegato**);
- r) patto di integrità sottoscritto da tutti i legali rappresentanti dei singoli componenti l'ATS, secondo l'allegato ;

³ L'esperienza predetta dovrà essere comprovata attraverso copie di atti e documenti ufficiali di pubbliche amministrazioni, attestanti ad esempio rapporti di collaborazione, patrocini, partecipazione a tavoli tecnici, ecc. e documentazione relativa all'attività di CAV/CR svolta sul territorio.



Dipartimento n.7 "Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali

- **s) piano finanziario** redatto utilizzando esclusivamente lo schema e i parametri di cui all'art.9, sottoscritto da tutti i legali rappresentanti dell'ATS;
- t) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, redatta sul modello di cui all'allegato _), sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'iscrizione in Albi/Registri pubblici;
- u) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, redatta sul modello di cui all'allegato _), sottoscritta dal legale rappresentante di tutti i componenti dell'ATS relativa al divieto di cui all'art.53, c.16ter, del D.lgsvo n.165/2001;
- v) Convenzione di tirocinio redatta secondo l'allegato _);
- w) Dichiarazione di impegno della/le impresa/e ad ospitare la/le tirocinante/i, redatta secondo l'allegato).
- 3 Il soggetto proponente, singolo o associato, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgsvo n. 165/2001, non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non deve aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa tale situazione.

Il presente Avviso ed i relativi allegati saranno resi disponibili sul sito istituzionale www.regione.calabria.it – sezione "Bandi e Avvisi di gara".

Art. 12 Ricevibilità delle domande

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procederà d'ufficio alla verifica delle domande pervenute con riferimento alla regolarità della trasmissione, al rispetto dei termini di scadenza previsti dal presente Avviso, quindi procederà alla trasmissione delle domande risultate ricevibili alla Commissione di ammissione e valutazione - di seguito Commissione – costituita ai sensi del successivo art.13.

Agli esclusi per motivi concernenti l'irricevibilità delle domande verrà data comunicazione sul sito istituzionale: www.regione.calabria.it – sezione "Bandi e Avvisi di gara", mediante pubblicazione del relativo elenco, con indicati per ciascun escluso i motivi dell'esclusione, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 13

Commissione di ammissione e valutazione

1 - Le proposte contenute nei progetti trasmessi dal RUP saranno valutate da un'apposita Commissione tecnica interna al Dipartimento, composta da un Presidente e due componenti, nominata con provvedimento del Dirigente del Settore regionale competente presso il "Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali", successivamente alla scadenza del termine prescritto per l'invio delle domande.



Dipartimento n.7 "Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali

- 2 La Commissione provvederà a verificare l'assenza delle cause di esclusione di cui al presente Avviso e verificherà che la documentazione pervenuta sia formalmente completa.
- 3 Successivamente alla verifica di ammissibilità dei progetti, la Commissione redigerà un elenco dei soggetti esclusi e un elenco di quelli ammessi alla valutazione.

Agli esclusi sarà data comunicazione della mancata ammissione attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale <u>www.regione.calabria.it</u> – sezione "Bandi e Avvisi di gara", che avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

- 4 La Commissione procederà quindi a valutare i singoli progetti e ad attribuire loro un punteggio secondo i criteri di valutazione di cui al successivo art.13. All'esito della valutazione la Commissione redigerà una graduatoria.
- 5 La graduatoria conterrà l'elenco dei progetti valutati in ordine decrescente di punteggio attribuito, che saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Non saranno ammessi a finanziamento i progetti che avranno conseguito un punteggio inferiore a 60/100.
- 6 Nel caso in cui due o più progetti conseguano il medesimo punteggio ed occupino nella graduatoria una posizione tale da non permettere l'ammissione al finanziamento di tutti i progetti con pari punteggio, l'ordine di posizione nella graduatoria sarà stabilito tramite estrazione a sorte in seduta pubblica.
- 7 Nell'eventualità in cui vi siano rinunce, il Settore provvederà alla ri-assegnazione delle risorse scorrendo la graduatoria.
- 8 Le graduatorie saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet della Regione, <u>www.regione.calabria.it</u> sezione "Bandi e Avvisi di gara", che avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 14 Attribuzione dei punteggi

La Commissione di cui all'articolo 12 potrà assegnare a ciascun progetto un punteggio massimo di **cento punti**, ripartito secondo i criteri di cui alla seguente tabella:

AREA DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX PER CRITERIO	PUNTEGGIO MAX PER AREA
A) Finalità e coerenza progettuale			
B) Qualità progettuale			



REGIONE CALABRIA Dipartimento n.7 "Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali

C) Ricaduta sul territorio			
D) Qualità del Partenariato			
E) Ulteriori elementi di valutazione			
	TOTALE PUNTEGGIO	100	100

Art. 15 Procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti

- 1 Nel caso in cui la proposta progettuale sia ammessa a finanziamento, il soggetto proponente dovrà firmare l'Atto di Concessione del contributo;
- 2 Nel caso di presentazione del progetto da parte di un'associazione temporanea di scopo (ATS), il responsabile capofila dovrà trasmettere l'atto costitutivo della stessa prima della sottoscrizione dell'atto di concessione del contributo;
- 3 L'avvio delle attività dovrà avvenire inderogabilmente, pena la revoca del finanziamento, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di concessione del contributo.
- 4 La conclusione del progetto dovrà avvenire <u>entro 6 mesi</u> dalla data di avvio delle attività. Eventuali proroghe del termine finale, previsto per la conclusione delle attività progettuali, potranno essere concesse per una sola volta su richiesta del soggetto proponente, senza oneri aggiuntivi a carico della Regione Calabria, sino ad un massimo di sei mesi in presenza di cause non imputabili al soggetto beneficiario, impreviste o imprevedibili. In nessun caso potrà essere consentita la proroga delle attività dovute a carenze progettuali (art. 14, Delibera Autorità Anti Corruzione 20 gennaio 2016, n.32)
- 5 La richiesta di proroga, debitamente motivata, dovrà in ogni caso pervenire, pena l'inammissibilità della richiesta stessa, a mezzo PEC alla Regione Calabria entro il trentesimo giorno antecedente il termine già previsto della chiusura del progetto e l'Amministrazione potrà avvalersi di quanto previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 6 Il soggetto beneficiario, durante l'esecuzione del progetto, può richiedere, con istanza motivata, l'autorizzazione alla Regione Calabria per rimodulazioni finanziarie che non alterino le impostazioni e le finalità del progetto valutato senza ulteriori oneri aggiuntivi per la Regione.
- 7 Le variazioni compensative che non comportano uno scostamento eccedente il 10% della singola macro-voce di spesa non necessitano della preventiva autorizzazione della Regione.



Dipartimento n.7 "Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali

- 8 Il contributo verrà erogato in due tranche.
- 8.1 La prima *tranche*, pari al **70% del contributo concesso**, sarà erogata, previa formale richiesta e verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.), successivamente alla stipula dell'atto di concessione del contributo (Convenzione). Per la stipula dell'atto predetto il soggetto beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione:
 - a) atto costitutivo e statuto;
- b) apposita fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa a garanzia del 50% dell'importo anticipato (il costo della polizza può essere riconosciuto ai fini della rendicontazione del finanziamento regionale). Lo svincolo della garanzia sarà effettuato a seguito di verifica con esito positivo della rendicontazione finale delle spese sostenute;
 - c) dichiarazione di conto corrente dedicato.
 - 8.2 Il restante 30% del contributo concesso verrà erogato a fine attività.

Ai fini dell'erogazione del saldo del contributo, il soggetto proponente dovrà presentare, entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura del progetto, formale richiesta di erogazione, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da una relazione sullo stato di avanzamento delle attività e dalla seguente documentazione:

- a) rendicontazione di sintesi redatta per macro aree e per relative singole voci di spesa in coerenza con l'impostazione del piano finanziario approvato, debitamente firmata in ogni pagina dal legale rappresentante;
- b) copia conforme all'originale della documentazione delle spese sostenute riconducibili al piano finanziario approvato.
- c) dichiarazione della ritenuta del 4% ex art. 28, comma 2 decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n.600 (nei casi previsti dalla legge);
- d) dichiarazione di regolarità e congruità delle spese effettivamente sostenute.

Per quanto attiene al contributo erogato in forma di anticipazione le spese sostenute, ivi comprese quelle relative alla quota di cofinanziamento, dovranno essere dimostrate mediante la presentazione delle copie delle fatture quietanzate, ex articolo 6 della legge del 13 agosto 2010, n.136, attraverso bonifico bancario o altro strumento comunque idoneo ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Per le spese in contanti, regolarmente accompagnate da idonea documentazione, non potrà essere superato il tetto massimo stabilito dalla legge e altresì non saranno ammessi frazionamenti di spesa in contanti per lo stesso acquisto.

Per quanto riguarda le spese a saldo le stesse dovranno essere documentate mediante la presentazione di copia degli impegni sostenuti (contratti del personale, *timesheet*, ecc), con allegata una dichiarazione, redatta ai sensi di legge, con la quale si fa riserva di presentare copia conforme delle spese quietanzate entro 30 gg. dalla liquidazione del saldo.

- 9 La documentazione di cui ai commi precedenti dovrà essere inviata tramite **posta elettronica certificata**. Eventuali modalità diverse di trasmissione saranno formalmente comunicate a cura della Regione ai beneficiari.
- 10 La Regione si riserva di effettuare verifiche in loco per accertare l'effettiva esecuzione degli interventi e delle attività.



Dipartimento n.7 "Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali

11 - Le spese effettivamente sostenute e documentate dovranno essere comprensive della quota di cofinanziamento a carico del soggetto proponente.

12 - Non sono ammissibili le seguenti spese:

- gli oneri finanziari ovvero gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le spese e le perdite di cambio, gli altri oneri meramente finanziari;
- le ammende, le penali e le spese per controversie legali in conseguenza di comportamenti che hanno dato origine a sanzioni amministrative, in conseguenza di violazioni di impegni contrattuali ed in conseguenza di azioni per la tutela di interessi lesi;
- 1'I.V.A., nel caso in cui la stessa sia recuperabile.
- 13 Nel caso in cui risulterà, dalla documentazione presentata, un ammontare di spese inferiori a quelle preventivate, il saldo sarà corrisposto fino a concorrenza dell'importo complessivo delle spese effettivamente sostenute al netto del 10% a carico del soggetto attuatore dell'intervento.
- 14. Inadempienze totali o parziali costituiranno motivo di revoca del contributo e conseguente obbligo alla restituzione del beneficio concesso.

Le dichiarazioni sostitutive presentate possono essere sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità e le condizioni previste dagli art. 71 e 72 del DPR 445/2000.

E' disposta la revoca del contributo qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

Art. 16 Utilizzo del logo della Regione Calabria

Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo per il soggetto attuatore di utilizzare il logo ufficiale della Regione e la dicitura "Progetto realizzato con il contributo della Regione Calabria - Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet.

Il predetto logo sarà fornito dalla Regione. Il materiale informativo suddetto dovrà essere messo a disposizione della Regione Calabria, anche su supporto informatico, ai fini dell'eventuale diffusione attraverso il sito istituzionale.

Art. 17

Privacy e norme di rinvio

- 1 Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti dal Dipartimento è finalizzato unicamente all'espletamento dell'attività di valutazione e selezione ed avverrà a cura del personale preposto e/o designato al procedimento concorsuale, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
- 2 Ai soggetti proponenti è riconosciuto il diritto di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo del 30giugno 2003, n. 196 e in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla



Dipartimento n.7 "Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali

Regione Calabria - Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, Località Germaneto – Cittadella Regionale 88100 Catanzaro" tramite utilizzo di posta certificata - PEC all'indirizzo pariopportunita.selfps@pec.regione.calabria.it

Art. 18

Controlli. Verifiche e monitoraggio sull'attuazione del progetto

1. Controlli e verifiche. La Regione Calabria effettua controlli, sia in itinere che successivamente al completamento del progetto, anche presso la sede del Soggetto Beneficiario e/o il sito dove viene realizzato il progetto. Lo scopo è quello di verificare lo stato di avanzamento del progetto, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Soggetto Beneficiario, nonché il rispetto delle prescrizioni previste in Beneficiario anche successivamente all'ultimazione del Progetto. Soggetto L'Amministrazione Regionale disporrà controlli finalizzati a verificare la veridicità delle dichiarazioni del Soggetto Beneficiario che sono alla base dell'emissione dei provvedimenti di concessione e di erogazione del contributo, e di approvazione della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute dal Soggetto Beneficiario. Il Soggetto Beneficiario ha l'obbligo di consentire ed agevolare le attività di controllo prima, durante e dopo la realizzazione dell'intervento, in particolare consentendo che, in caso di ispezione, vengano forniti estratti o copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese e consentire le ispezioni alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale dei competenti Servizi regionali. La Regione Calabria si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico, procedurale e finanziario dell'intervento da realizzare. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Soggetto Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori. La Regione Calabria rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Soggetto Beneficiario. In sede di stipula dell'atto di concessione del contributo nonché di erogazione dell'acconto e del saldo, l'Amministrazione Regionale acquisisce il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese dichiarate in sede di presentazione dell'istanza di contributo e sull'attuazione degli interventi. Oltre a quanto stabilito al precedente articolo 13, n.15, il finanziamento potrà essere revocato nei seguenti casi: a) qualora i soggetti destinatari non realizzino gli interventi nei termini previsti; b) in caso di realizzazione degli interventi in maniera difforme da quanto previsto in sede di istanza, anche in termini di durata temporale, senza averne concordato previamente le modifiche con l'Amministrazione Regionale.

2. Monitoraggio e flusso informativo. Gli enti e le organizzazioni beneficiari dei finanziamenti assegnati si impegnano a trasmettere all'Amministrazione Regionale i dati di monitoraggio di carattere economico finanziario e sullo stato di attuazione degli interventi con le modalità che saranno individuate in sede di assegnazione dei finanziamenti. L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese sostenute, sul numero dei casi seguiti interessati e sull'esito degli interventi.



Dipartimento n.7 "Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali

Art.19

Codice Unico di Progetto (C.U.P.) e tracciabilità dei flussi finanziari

I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al presente bando sono tenuti al rispetto delle norme sull'obbligatorietà del C.U.P. e sulla tracciabilità dei flussi finanziari, definite rispettivamente dalle seguenti disposizioni:

- Legge 17/05/1999, n. 144, art. 1, commi 1 e 5;
- Legge 27/12/2002, n. 289, art. 28, commi 3 e 5;
- Legge 16/01/2003, n. 3, art. 11;
- Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 così come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito in Legge 17/12/2010, n. 217;
- Legge 190 del 6/11/2012.

Art.20

Altre informazioni

- 1 I soggetti interessati potranno inviare quesiti per posta elettronica certificata all'indirizzo pariopportunita.selfps@pec.regione.calabria.it non oltre le 5 giorni antecedenti il termine ultimo previsto per la presentazione dei progetti, indicando nella voce "oggetto" l'articolo o gli articoli dell'Avviso sul quale si intende avere informazioni.
- 2 Le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet www.regione.calabria.it sezione "Bandi e Avvisi di gara".
- 3 Il responsabile del procedimento è il dott. Angelo Parente del Settore n.7 "Pari opportunità, Politiche di genere, Volontariato, Servizio civile e Immigrazione" (tel. 0961.858998 a.parente@regione.calabria.it) Dipartimento n. 7 "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali".

RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

<u>NAZIONALI</u>

- ✓ Legge 18/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- ✓ Legge 30 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- ✓ D.P.R. n.445/2000 "Testo unico sulla documentazione amministrativa";
- ✓ Legge n. 154 del 2001 "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari";
- ✓ Legge 16/01/2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
- ✓ Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- ✓ Legge n. 38 del 2009, normativa per il riconoscimento del ruolo dei centri antiviolenza;



Dipartimento n.7 "Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali

- ✓ Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 così come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito in Legge 17/12/2010, n. 217, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- ✓ Legge 190 del 6/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- ✓ Decreto Legislativo n.33 del 14/03/2013"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- ✓ Legge 27 giugno 2013 n.77 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio 'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata a Instanbul l'11 maggio 2011";
- ✓ Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo l, comma 1, della legge 15 ottobre 2013, n. 119;
- ✓ Intesa CU n. 146 del 27 novembre 2014, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio;
- ✓ Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015;
- ✓ Delibera A.N.A.C. n. 32 del 20 gennaio 2016;
- ✓ D.P.C.M. 25 novembre 2016"Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2015-2016, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119";

REGIONALI

- ✓ L.R. 5 dicembre 2003, n. 23 "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria" in attuazione della legge n. 328/2000";
- ✓ L.R. n. 1/2004 "Politiche regionali per la famiglia";
- ✓ Legge regionale 21 agosto 2007, n.20 "Disposizioni per la promozione e il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà";
- ✓ D.G.R. n. 612/2009 "Istituzione del sistema regionale di formazione continua in sanità";
- ✓ D.D.G. n. 1347 del 08/02/2012 "Realizzazione del Sistema regionale di accreditamento per l'Educazione Continua in Medicina";
- ✓ D.G.R. n.359/2016 "Istituzione Tavolo di Lavoro regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza sulle donne, ex Legge n.119/2013 e Legge regionale n.20/2007";
- ✓ D.D.G. N. 3690/2017 "Interventi in materia di contrasto alla violenza sulle donne art.14, c.1, DPCM 27/11/2014 art. 5 bis, c.6, L.119/2013 L.R. 20/2007".
- ✓ D.G.R. n°158 del 29 aprile 2014 "Linee guida in materia di tirocini. Modifica D.G.R. n. 268 del 29 luglio 2013".